

Codice DB0805

D.D. 12 agosto 2013, n. 389

**Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione. Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte II, Titolo I - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008. Comune di Borgomanero (NO) - Nuovo P.R.G.C. - L.R. n. 56/1977. Pratica n. B20340.**

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale attraverso l'invio, da parte del Comune di Borgomanero - nota n. 9801 del 23.02.2009, del Documento Tecnico preliminare per espletare la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale; l'Organo Tecnico regionale per la VAS ha inviato il proprio contributo di specificazione con nota prot. n. 12652/DB08.05 in data 25.03.2010.

Il Comune di Borgomanero ha adottato il piano nella versione preliminare con D.C.C. n. 86 del 28.11.2011 e conseguentemente ha svolto la fase di consultazione, acquisendo in tale fase i contributi di ARPA, Dipartimento Provinciale di Novara e della Provincia di Novara.

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 17 del 19.03.2012. Successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione di piano alla Regione, ove è pervenuta in data 23.04.2012; la pratica a seguito dell'esame da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 06.08.2012.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale composto come sopra detto, e ha indetto una riunione in data 04.04.2013 alla presenza del Comune di Borgomanero, del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Novara e Verbania - Direzione Programmazione Strategica, del Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali - Direzione Agricoltura, del Settore Infrastrutture Strategiche - Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica, del Settore Programmazione del settore terziario commerciale - Direzione Attività produttive e dell'ARPA Piemonte - Dipartimento di Novara.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, della Direzione Agricoltura - Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali, della Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica - Settore Infrastrutture Strategiche, della Direzione Attività produttive - Settore Programmazione del settore terziario commerciale e dell'Arpa - Dipartimento Provinciale di Novara.

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare

modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità procedente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

*determina*

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Borgomanero e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Novara e Verbania copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia  
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi  
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

## **Allegato**

Prot. int. 694 /DB0805 del 08/08/2013

### **Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione**

Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Parte II- DGR 9.06.2008 n.12-8931  
**Comune di Borgomanero (NO) - Nuovo P.R.G.C.**  
L.R. n. 56/77  
Pratica n. B20340

### **Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE**

#### **1. PREMESSA**

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Nuovo P.R.G.C. del Comune di Borgomanero (NO).

La Regione, in quanto amministrazione competente all'approvazione del piano, svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (di seguito anche RA). Il Comune di Borgomanero ha inviato il Documento Tecnico preliminare con nota n. 9801 del 23.02.2009 ed è stata espletata la fase di consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale.

In tale fase, il Comune ha acquisito i contributi di:

- Provincia di Novara - Settore Ambiente, Ecologia, Energia, prot. n. 60732 del 27.03.2009;
- Arpa Piemonte - Dipartimento Provinciale di Novara, prot. n. 31457/SC11 del

24.03.2009;

- A.S.L. Azienda Sanitaria Locale "NO" Novara - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 14470 del 7.04.2009;
- Corpo Forestale dello stato, prot. n. 3912 del 26.05.2009.

L'Organo tecnico regionale per VAS ha inviato il proprio contributo di Specificazione con nota prot. n. 12652/B08.05 in data 25.03.2010.

Il Comune di Borgomanero ha adottato il piano nella versione preliminare con D.C.C. n. 86 del 28.11.2011 e ha acquisito il parere e le osservazioni di carattere ambientale formulate da Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Novara (nota prot. n. 21412 B.B2.04/00193/2011 del 29.02.2012) e dalla Provincia di Novara - Settore Ambiente, Ecologia, Energia (nota prot. n. 0003589/2012 del 23.01.2012). È inoltre pervenuto il contributo di Italia Nostra – Sezione di Novara (nota prot. n. 6079/2012 del 4.02.2012), che si è espressa in qualità di soggetto interessato.

Il Progetto di piano nella versione definitiva è stato adottato con D.C.C. n. 17 del 19.03.2012 e successivamente il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 23.04.2012.

La pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 06.08.2012.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale composto come sopra detto, e, con nota prot. 8697 del 26.03.2013, ha indetto una riunione in data 04.04.2013 alla presenza del Comune di Borgomanero, del Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali - Direzione Agricoltura, del Settore Infrastrutture Strategiche - Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica, del Settore Programmazione del settore terziario commerciale - Direzione Attività produttive, dell'ARPA Piemonte - Dipartimento di Novara e con la partecipazione del Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione delle Province di Novara e Verbania - Direzione Programmazione Strategica.

Con la stessa nota l'Organo Tecnico regionale ha consultato il Settore Programmazione e monitoraggio attività estrattive - Direzione Attività produttive e il Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia, in qualità di soggetti con competenza ambientale.

A seguito di tale riunione sono pervenuti i contributi di seguito elencati e depositati agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia.

- Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali (nota prot. n. 12245/DB1121 del 18.06.2013, pervenuta in data 19.06.2013).
- Regione Piemonte - Direzione Attività produttive - Settore Programmazione del settore terziario commerciale (nota prot. n. 4809/DB1607 del 15.04.2013, pervenuta in data 19.04.2013).

- Regione Piemonte - Direzione Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica - Settore Infrastrutture Strategiche (nota prot. n. 2532/DB1206 del 10.05.2013, pervenuta in data 13.05.2013).
- Arpa - Dipartimento Provinciale di Novara (nota prot. n. 36584 del 19.04.2013, inviata via e-mail il 19.04.2013).

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente (nota prot. n. 10156/DB10.02 del 15.07.2013, pervenuta in data 16.07.2013), elaborato in collaborazione con i Settori della Direzione Ambiente interessati.

## **2. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO CON EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI**

L'analisi della documentazione fornita dal Comune ha evidenziato alcune azioni che potrebbero generare ricadute ambientali e paesaggistiche rilevanti e che dovranno pertanto essere approfondite nelle successive fasi di elaborazione del Piano. Si riporta di seguito l'elenco di tali azioni:

- perseguire la riconversione, la riqualificazione funzionale e il riuso delle aree attualmente dismesse o in via di dismissione, ricomprendendo nelle stesse l'area pubblica denominata "ex Enel" (b. 3);
- predisporre un'area destinata a edilizia economica e popolare in zona dotata di attrezzature e infrastrutture (c. 2);
- privilegiare l'espansione residenziale lungo le vie di comunicazione principali (c.3);
- promuovere l'attuazione dell'area industriale in località Beatrice previa bonifica e prevedere un nuovo ambito destinato a insediamenti produttivi, quale completamento ed espansione dell'attuale area produttiva a sud del territorio comunale (Resiga), da attuarsi mediante P.I.P. (d. 1 e 2);
- confermare e completare le aree industriali esistenti (d. 3);
- incrementare la dotazione di strutture turistico-ricettive (e. 1);
- prevedere aree destinate ad attività terziaria in ambiti contigui al tessuto edificato residenziale (e. 2);
- completare e incrementare l'offerta commerciale in ambiti già a vocazione commerciale, dotati di infrastrutture e attrezzature di supporto, e prevedere nuove aree commerciali in zone non servite (e. 3 e 4);
- completare e potenziare la viabilità comunale per smistare il traffico nelle aree esterne ai centri abitati, privilegiando così tracciati esterni (a. 3);
- prevedere nuovi tracciati di viabilità, di collegamento e di circolazione interna, a supporto delle aree di espansione previste nel nuovo PRGC (a. 5);
- realizzare un'area da destinare a eliporto (a. 6);
- incrementare la dotazione di parcheggi pubblici nelle porzioni del territorio comunale maggiormente carenti e realizzare piazzole per la sosta e aree di ristoro lungo le strade principali (a. 7 e 8).

Alcune di tali azioni risultano in contrasto con gli obiettivi di "tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale" e di "riqualificazione e miglioramento dell'ambiente urbano", posti a fondamento del Piano, e il loro perseguimento dovrà quindi essere subordinato ad approfondite valutazioni.

Si evidenzia, inoltre, che in sede di riunione dell'OTR per la VAS (04.04.2013), l'Amministrazione Comunale ha dichiarato la propria intenzione a stralciare dal nuovo PRGC l'area da destinare a eliporto, in relazione sia alle osservazioni emerse in fase di specificazione, sia al venire meno delle manifestazioni d'interesse che ne avevano motivato la previsione.

Tuttavia, negli elaborati del Progetto definitivo di Piano, in particolare nella Relazione Illustrativa (par. 10.3 – *Obiettivi del sistema infrastrutturale e della mobilità*) e nel Rapporto Ambientale (par. 4.2 – *Azioni per il raggiungimento degli obiettivi*, par. 4.3.2 – *Possibili alternative di Piano*, 4.3.3 – *Stime degli effetti delle alternative di Piano*, 4.3.4 – *Descrizione della scelta di Piano*, 6.2.1 – *Qualità dell'aria*), tale previsione è espressamente contemplata. Sarà pertanto necessario, nella successiva fase di rielaborazione del Piano, adeguare la documentazione citata.

### **3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI**

#### **3.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs. 152/2006**

Il Rapporto Ambientale, così come predisposto dall'Autorità proponente il Piano, risulta parzialmente conforme rispetto a quanto previsto dall'All. VI del D.Lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931.

Al fine di meglio definire le peculiarità del contesto ambientale in cui il Piano opera e approfondire i possibili impatti conseguenti alla sua attuazione, si ritiene quindi opportuno segnalare quanto segue in merito alla coerenza esterna ed interna, alla valutazione delle alternative, alla definizione di adeguate misure di mitigazione e compensazione, al programma di monitoraggio e alla relazione sul processo di valutazione preliminare alla dichiarazione di sintesi.

#### **3.2 Coerenza esterna e interna**

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna il cap. 5 del RA non valuta in modo chiaro e diretto le interazioni tra gli obiettivi previsti dal nuovo strumento urbanistico e la pianificazione sovraordinata e di pari livello, limitandosi a evidenziare il quadro programmatico nel quale il nuovo PRGC si inserisce.

Un'analisi di coerenza esterna, elaborata in forma di matrice sinottica e prevista dall'all. VI del D.Lgs. 152/2006, avrebbe reso possibile la verifica di tali interazioni, consentendo di valutare con maggiore efficacia la sostenibilità delle scelte effettuate dall'Amministrazione rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati ed equiordinati. Si evidenzia inoltre che, come già espresso in fase di specificazione, sarebbe stato opportuno effettuare un confronto con il Piano di Tutela delle Acque.

Più nel dettaglio, si rileva che l'esame della documentazione pervenuta ha evidenziato la mancanza di compatibilità e raccordo tra gli obiettivi e le azioni del nuovo Piano e il quadro strategico e normativo del PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011).

Le espansioni urbanistiche localizzate nelle aree agricole con suoli di II e III classe di capacità d'uso risultano, infatti, in contrasto con gli artt. 24 e 26, che individuano quali obiettivi prioritari del PTR la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo.

In particolare, l'art. 26 stabilisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (tra cui quelli ricadenti in I, II e III classe di capacità d'uso dei suoli), le politiche e le azioni debbano essere volte a garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari e i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le "Direttive" di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori *"le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse"* e che *"la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso"*.

Un'analoga mancanza di coerenza si rileva anche con l'art. 31 del PTR che riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo, e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare tale processo. Questo articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione del suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 (direttiva) stabilisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo da definirsi per categorie di Comuni, *"le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente"*.

Si ritiene quindi che le direttive e gli indirizzi esplicitati negli articoli 24, 26 e 31 del PTR non siano stati correttamente considerati e valutati nella predisposizione del nuovo PRGC e del Rapporto Ambientale che lo accompagna.

Infine, si evidenzia che avrebbe dovuto essere effettuata anche un'analisi di coerenza interna, finalizzata a valutare la congruenza delle azioni di Piano, comprese quelle compensative e mitigative, con gli obiettivi di tutela ambientale prefissati, così come segnalato nel contributo dell'OTR di VAS per la fase di scoping (prot. 12652/DB0805 del 25.03.2010). Ciò appare di particolare rilievo, specialmente per la ponderazione di alcune azioni di cui nello stesso RA viene evidenziato un effetto negativo a carico di più componenti ambientali coinvolte, senza peraltro che siano presenti previsioni mitigative/compensative dell'azione proposta.

Le analisi di coerenza interna, elaborate sotto forma di tabella, avrebbero inoltre dovuto permettere di stabilire in quale misura le azioni individuate possano trovare una corretta corrispondenza con le Norme Tecniche di Attuazione.

### 3.3 Valutazione alternative

Nel RA sono state presentate tre alternative di scenario di Piano, ai fini della valutazione degli eventuali impatti indotti: l'alternativa zero e gli scenari 1 (proposta di Piano) e 2. Si osserva che le azioni riportate nelle matrici di valutazione degli effetti si qualificano piuttosto come obiettivi (es. *"promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"* anziché *"riqualificazione del patrimonio edilizio esistente"*, *"migliorare la sicurezza stradale mettendo in sicurezza le intersezioni ..."* anziché *"interventi di messa in sicurezza delle intersezioni"*, ...) e che, in ogni caso, sarebbe risultata necessaria una ponderazione ben più approfondita degli effetti indotti sulle singole componenti ambientali. Ciò risulta evidente, in particolare, per l'alternativa 0, la cui valutazione appare alquanto sintetica, non essendo state indicate le previsioni del Piano vigente per i vari comparti.

Non è quindi condivisibile la dichiarazione secondo cui l'alternativa zero possa essere scartata a priori, in quanto tale conclusione avrebbe dovuto essere valutata in funzione degli effetti determinati dall'attuale scelta pianificatoria conseguente al processo di VAS. Inoltre, per quanto riguarda l'individuazione degli scenari 1 e 2 non è condivisibile l'approccio adottato che individua obiettivi alternativi, mentre sarebbe stato opportuno, sulla base degli obiettivi condivisi nell'ambito del nuovo PRGC, individuare azioni alternative per raggiungere medesimi obiettivi.

### 3.4 Misure di mitigazione e compensazione

Il cap. 7 del RA definisce specifiche misure volte a mitigare e/o compensare gli impatti determinati dalle previsioni del Piano; l'approccio utilizzato per la loro individuazione non appare però pienamente condivisibile.

Si evidenzia infatti che tali misure, oltre a non essere esplicitamente correlate agli specifici impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano, non trovano un puntuale riscontro nelle Norme di Attuazione. Il loro recepimento a livello normativo, viceversa, risulta fondamentale, in quanto costituisce garanzia per la loro effettiva ed efficace attuazione.

Nello specifico, si valuta positivamente la scelta di inserire nelle NTA un articolo relativo alla Rete ecologica, in linea con quanto previsto dal PTP di Novara (art. 37); non è invece condivisibile, a livello di prescrizioni generali dell'articolo stesso, la possibilità del completamento urbanistico all'interno delle aree consolidate, dei nuclei di antico impianto e dei nuclei cascinali che potrebbe prefigurare l'ulteriore urbanizzazione delle aree libere residue inserite all'interno del tessuto edificato, con conseguente compromissione della Rete ecologica stessa.

Risulta, pertanto, necessario rivedere l'art. 37 delle NTA, auspicando la piena applicazione dell'obbligo di inedificabilità per tutte le aree inserite all'interno della Rete ecologica, anche se ricomprese all'interno del tessuto edificato.

Per quanto attiene alle misure di mitigazione si valuta positivamente quanto proposto dall'Amministrazione comunale, in merito alla scelta di prevedere passaggi per la fauna a ridosso della nuova viabilità di progetto.

Per quanto attiene alle misure di compensazione, invece, è necessario sottolineare che non ne sono state previste di specifiche a fronte di impatti non mitigabili. Nelle successive fasi di elaborazione del Piano dovranno quindi essere individuate misure compensative, volte in particolare al miglioramento e all'implementazione della Rete ecologica. A tal fine sarà necessario individuare, attraverso uno studio specifico, le aree all'interno della rete dove indirizzare e far confluire gli interventi di compensazione, così da consentire la loro

attuazione secondo un progetto organico d'insieme e tale da ottimizzarne l'efficacia.  
Si ribadisce che tali misure dovranno trovare un effettivo riscontro anche nelle NTA.

Rispetto al tema del "consumo di suolo", le uniche compensazioni idonee dovrebbero consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario (che dovrà comunque rientrare entro le soglie previste dall'art.31 del PTR) ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo la comprovata mancanza di alternative volte al riuso di preesistenti aree edificate dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate.

Nel dettaglio si richiede quanto segue:

- per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora realizzati interventi edificatori) dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di integrazione con opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti, filari e siepi (arbustive, arboree di I e II grandezza) riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento;
- in merito alla previsione di piantumazioni di alberature - in particolare in aree verdi, parchi e giardini - è necessario indicare nelle NTA che le specie utilizzate dovranno essere di origine autoctona; si ritiene inoltre opportuno suggerire che, prima della realizzazione degli impianti, venga definita un'analisi agronomica per individuare specie arboree con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui saranno inserite;
- nell'ottica di garantire un'effettiva e diffusa mitigazione degli interventi di utilizzo del suolo, le NTA dovranno essere riviste alla luce della necessità di prevedere nelle aree proposte per l'edificazione (di completamento e di nuovo impianto) una percentuale di superficie da mantenere permeabile che si potrebbe riferire a circa il 40% della superficie fondiaria di ciascuna area;
- per quanto attiene alle aree a parcheggio, sia private che pubbliche, le NTA dovranno includere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata mediante l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (prato armato, ...);
- in merito alle problematiche legate alla componente acqua, poiché le previsioni urbanistiche individuate dal nuovo Piano andranno a inserirsi anche in contesti agricoli irrigui, dovrà essere mantenuta e garantita la perfetta funzionalità idraulica del reticolo irriguo, nonché la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori.

Considerato il contesto ambientale e territoriale esistente, le aree agricole circostanti risultano essere particolarmente esposte a eventuali rischi di inquinamento. Oltre agli aspetti qualitativi delle acque smaltite occorrerà anche tenere in debita considerazione l'aspetto quantitativo dello smaltimento delle acque meteoriche che deriveranno dai deflussi dalle aree impermeabilizzate. La gestione dello smaltimento delle acque, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dovrà essere chiaramente normata nelle NTA del PRGC;

- dovranno essere individuate misure di mitigazione per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alla previsione relativa alle aree produttive e terziarie. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere la prima causa di mortalità, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le NTA del PRGC dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di punti, reticoli e linee che, se collocate sulle vetrate nel modo corretto, rappresentano una soluzione molto efficace per evitare gli impatti. Oltre alla marcatura delle vetrate, è possibile il ricorso a superfici inclinate e bombate (lucernari, tettoie, piastrelle) e a superfici traslucide o mattonelle in vetro. A tale proposito si raccomanda di fare riferimento alla pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito [http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas\\_it.pdf](http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf);
- dovranno essere previste specifiche norme per la progettazione e l'inserimento paesaggistico degli interventi come illustrato al paragrafo 4.11 *Paesaggio*.

### 3.5 Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del piano di monitoraggio include sia indici finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il nuovo PRGC si colloca - indicatori di contesto - sia indici atti a valutare il livello di attuazione del Piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) - indicatori di attuazione.

Pur valutando positivamente gli indicatori selezionati, al fine di garantire un'efficace analisi delle trasformazioni indotte dal nuovo strumento urbanistico, si ritiene necessario includere nel piano di monitoraggio anche indici che consentano di valutare il consumo di suolo, nonché le ricadute delle nuove previsioni sulla percezione visiva del paesaggio locale e sul sistema infrastrutturale e della mobilità.

In particolare, per quanto attiene alla misurazione del **consumo di suolo** e dei concomitanti processi di **frammentazione ambientale** e di **dispersione dell'urbanizzato** si chiede di integrare gli indici individuati in merito a tali problematiche mediante l'utilizzo degli indicatori illustrati nelle tabelle di seguito riportate.

Tali indicatori fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla già citata pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte".

Si segnala inoltre che per la quantificazione del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina web:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area\\_tecnico\\_scientifica/suoli/suoli1\\_50/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm)

| <b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA</b> |  |
|---|--|
| CSU = (Su/Str)x100  | Su = Superficie urbanizzata <sup>1</sup> (ha)<br>Str = Superficie territoriale di riferimento <sup>2</sup> (ha)  |
| Descrizione   | Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100 |
| Unità di misura   | Percentuale  |
| Commento  | Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio   |

| <b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA</b> |  |
|--|--|
| CSI = (Si/Str)x100   | Si = Superficie infrastrutturata <sup>3</sup> (ha)<br>Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)  |
| Descrizione  | Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100 |
| Unità di misura  | Percentuale  |
| Commento   | Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio  |

| <b>INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)</b> |  |
|--|--|
| CSP = (Sp/Str)x100   | Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)<br>Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)                         |
| Descrizione  | Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100 |
| Unità di misura  | Percentuale  |
| Commento   | Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito  |

<sup>1</sup> Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

<sup>2</sup> Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

<sup>3</sup> Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

|  |  |
|--|--|
|  | <p>di suoli ad elevata potenzialità produttiva</p> <p>Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I , CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)</p> |
|--|--|

| <b>INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO</b>         |  |
|---|--|
| Dsp = $[(\text{Sud} + \text{Sur}) / \text{Su}] * 100$ | <p>Sud = Superficie urbanizzata discontinua<sup>4</sup> (m<sup>2</sup>)</p> <p>Sur = Superficie urbanizzata rada<sup>5</sup> (m<sup>2</sup>)</p> <p>Su = superficie urbanizzata totale (m<sup>2</sup>)</p> |
| Descrizione   | Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento                                |
| Unità di misura                                       | Percentuale  |
| Commento  | Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato   |

| <b>INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)</b> |  |
|--|--|
| IFI = Li/Str   | <p>Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m)</p> <p>Str = Superficie territoriale di riferimento (m<sup>2</sup>)</p> |
| Descrizione  | -  |
| Unità di misura  | m/m <sup>2</sup>   |
| Commento   | Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione                         |

Per quanto riguarda il tema della **percezione del paesaggio** può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un

<sup>4</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

<sup>5</sup> Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Per quanto riguarda il tema *“implementazione e miglioramento del sistema infrastrutturale e della mobilità”* si rileva che sono stati riportati prevalentemente indicatori atti a valutare gli effetti delle azioni previste sulle singole componenti ambientali e non indicatori “prestazionali”, atti a misurare il livello di attuazione delle linee d'azione del Piano stesso. Sarebbe pertanto opportuno integrare il sistema con alcuni altri indicatori finalizzati a tale scopo (a puro titolo esemplificativo: numero di sottopassi realizzati, numero di nuovi parcheggi pubblici, Km di piste ciclabili realizzati, ...).

Tutti gli indicatori proposti dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia, per via telematica all'indirizzo mail: [valutazione.pianiprogrammazione@regione.piemonte.it](mailto:valutazione.pianiprogrammazione@regione.piemonte.it).

A tal proposito si sottolinea che la periodicità di misurazione degli indicatori inclusi nel piano di monitoraggio proposto (I.6.1.) per valutare il consumo di suolo, non può essere legata esclusivamente al termine delle realizzazioni previste dal nuovo PRGC (obiettivo specifico b. *Favorire un miglior utilizzo dei suoli agricoli*, azione 1 – obiettivo specifico c. *Migliorare la dotazione e l'accessibilità dei servizi*, azioni 2 e 5), in quanto si avrebbe un risultato distorto rispetto all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo generale di riferimento. È necessario pertanto riferire tali indicatori a una periodicità annuale in modo da definire il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche adottate dall'Amministrazione e, contestualmente, valutarne l'efficacia. Il Piano di Monitoraggio, infatti, ha la duplice finalità di descrivere gli effetti ambientali determinati dall'attuazione delle previsioni e verificare l'efficacia e l'efficienza delle scelte adottate.

Infine, si comunica la disponibilità dell'OTR a collaborare con l'Amministrazione comunale per approfondire le indicazioni sopra fornite e pervenire, con l'approvazione del nuovo PRGC, ad un'esauritiva e completa definizione del piano di monitoraggio.

### **3.6 Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di sintesi**

*(Relazione che descrive come il processo di VAS ha influito sulla formazione del piano)*

Come evidenziato dalla D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008, il Progetto definitivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzii e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano.

Si rileva che il Piano in oggetto comprende un documento denominato “Relazione finale” (I.6.3.), che costituisce, di fatto, una prima versione della relazione preliminare alla Dichiarazione stessa e che dovrà però essere aggiornato e integrato alla luce delle modifiche apportate allo strumento urbanistico a seguito delle considerazioni contenute nel presente Parere motivato e più in generale delle osservazioni formulate dalla Regione, nonché dai Soggetti con competenza ambientale.

Le informazioni da fornire nella versione definitiva della relazione dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS, dovranno fare riferimento ai soggetti coinvolti, ai pareri ricevuti, ...; al fine di fornire un contributo per la sua efficace compilazione, di seguito si propone uno schema.

Tale percorso procedurale dovrà essere integrato da una sintetica, ma puntuale descrizione di **come il processo di VAS abbia influito sulle scelte di piano ed esplicitare:**

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate.

Si ricorda che alla relazione devono essere allegati in copia i contributi e osservazioni acquisite dall'amministrazione, peraltro riferimento dei contenuti della relazione stessa.

Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale

Il Comune ha adottato il Documento Tecnico Preliminare con provvedimento DCC n. ....del .....

Inviato ai soggetti con competenza ambientale al fine di avviare la fase di consultazione con nota prot. n. .... del .....

Elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 (Regione – OTR VAS c/o Direzione Programmazione Strategica; Provincia - Settore Ambientale di riferimento; ARPA; ASL competente, ...).

L'Autorità procedente, in accordo con l'Autorità Competente, in base alle caratteristiche del proprio territorio comunale, ha valutato l'opportunità di estendere la consultazione anche ad altri Enti e/o organizzazioni portatori di interessi diffusi (es. Ente di Gestione di Area Protetta; Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici; Comando Regionale del Corpo forestale dello Stato, associazioni ambientaliste, comuni limitrofi, ...).

Elenco dei contributi acquisiti: .....

Sintesi delle scelte di Piano effettuate alla luce dei contributi ambientali: .....

Fase di pubblicazione del Progetto preliminare di piano

Adozione da parte del Comune del Progetto Preliminare comprensivo del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano di monitoraggio, Relazione preliminare alla dichiarazione di sintesi con DCC n. ....del.....

Invio e comunicazione di pubblicazione (presso gli uffici e sul sito web dell'Ente) ai soggetti con competenza ambientale (SCA) come da D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e agli eventuali altri soggetti con competenza ambientale ritenuti necessari: nota prot n. .... del .....

Contributi e osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione e sintesi delle scelte di Piano da esse derivanti: .....

Progetto definitivo

Adozione da parte del Comune: DCC n. ....del.....

Invio in Regione con nota prot. n. .... del .....

Elenco dei contributi acquisiti: .....

Sintesi delle scelte di Piano effettuate nella fase di revisione ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 alla luce dei contributi ambientali: .....

### **3.7 Relazioni con la procedura di VIA**

Si sottolinea, in fase attuativa degli interventi previsti dal presente Piano, di verificare se le modalità realizzative degli interventi presuppongano il ricorso a procedure di VIA (secondo gli Allegati della L.R. 40/1998), per le quali il nuovo PRGC in oggetto verrebbe a configurarsi come quadro di riferimento per la definizione dei progetti. In caso di accertamento della necessità di attivare la procedura di VIA, si sottolinea che dovranno essere recepite le diverse indicazioni riportate nel presente parere.

## **4. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI**

### **4.1 Sintesi puntuale delle criticità**

Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, analizzando, fin dalla fase preparatoria del piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni e ricercando alternative o misure di compensazione e mitigazione efficaci, la tabella che segue sintetizza le scelte (identificate dalle sigle adottate dall'Elaborato n. 20 "Schede monografiche degli interventi") maggiormente critiche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che richiedono specifici approfondimenti analitici.

Nel dettaglio, la tabella distingue tra criticità/sensibilità che comportano la necessità di approfondimenti finalizzati alla revisione delle previsioni e criticità/sensibilità che richiedono la definizione di specifiche misure di mitigazione e compensazione.

Nel primo caso, nelle successive fasi di definizione del Piano, l'approfondimento delle analisi di carattere ambientale e paesaggistico dovrà condurre ad un ripensamento delle previsioni che, in relazione all'entità delle problematiche riscontrate, potrà consistere nella loro eliminazione o nell'eventuale rimodulazione/riduzione della loro estensione superficiale.

Nel secondo caso, dove le criticità e sensibilità emerse sono classificate tra quelle mitigabili o compensabili, sarà comunque necessario approfondire le valutazioni svolte nel RA al fine di integrare l'apparato normativo del Piano con prescrizioni di carattere compensativo, mitigativo e/o progettuale volte a ridurre le ricadute ambientali e paesaggistiche delle previsioni proposte.

In entrambi i casi, le successive scelte di Piano dovranno essere il risultato di approfondimenti valutativi calibrati tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici delle previsioni di Piano nel loro insieme.

Tutte le criticità elencate nello schema seguente saranno ampiamente illustrate ai successivi punti della parte 4 del presente contributo (paragrafi 4.2 – 4.11), dove verranno approfondite anche tematiche non esplicitamente richiamate in tabella, che coinvolgono trasversalmente tutte le previsioni di Piano.

Si precisa che la tabella non contempla le previsioni di nuova viabilità, per le quali sono state formulate specifiche osservazioni in calce.

Tabella di sintesi delle criticità

| Area <sup>[1]</sup> | Destinazione d'uso prevista o confermata | Criticità/Sensibilità che richiedono approfondimenti valutativi volti alla revisione delle previsioni             | Criticità/Sensibilità che richiedono approfondimenti valutativi volti alla definizione di misure di mitigazione e compensazione da integrare a livello progettuale e/o normativo |
|---------------------|--|---|--|
| 1                   | Residenziale (nuovo impianto)            | Consumo di suolo attualmente destinato ad attività agricole   | Interferenza con la fascia di rispetto del Torrente Grua Vecchia   |
|                     |  | Avanzamento del fronte edificato  | Interferenza con cenosi boschive (Robinieto)   |
| 3                   | Commerciale (nuovo impianto)             | Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale | Interferenza con cenosi boschive (Robinieto)   |
|                     |  |   | Attuazione degli interventi subordinato alla preventiva bonifica (DGC n. 26 del 23.02.2009)  |
| 4                   | Turistico-ricettiva                      | Consumo di suolo attualmente destinato ad attività agricole   | Interferenza con la fascia di rispetto del Torrente Grua Vecchia   |
|                     |  | Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale | ---  |
| 5                   | Residenziale (nuovo impianto)            | Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale | ---  |
| 7                   | Residenziale (nuovo impianto)            | ---   | Interferenza con la fascia di rispetto della Roggia Molinara   |
| 8                   | Residenziale (nuovo impianto)            | Incremento dei processi di crescita arteriale   | ---  |
| 9                   | Residenziale (nuovo impianto)            | Consumo di suolo attualmente destinato ad attività agricole   | Interferenza con la fascia di rispetto del Torrente Agogna e con un corso d'acqua privato  |
|                     |  | Incremento dei processi di crescita arteriale   | Interferenza da verificare con la fascia di rispetto di un pozzo di captazione idrica  |
| 10                  | Ricreative (nuovo impianto)              | Consumo di suolo attualmente destinato ad attività agricole   | Interferenza con la fascia di rispetto del Torrente Geola  |
|                     |  | Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale | ---  |
| 11                  | Servizi pubblici e d'interesse pubblico  | Consumo di suolo agricolo irriguo, appartenente alla III classe di capacità d'uso                                 | Interferenza con la presenza del fontanile Piscetta, di aree umide e di corsi d'acqua privati  |
| 12                  | Residenziale (nuovo impianto)            | ---   | Interferenza con cenosi boschive (Robinieto)   |

[1] Le sigle delle aree corrispondono a quelle utilizzate nell'elaborato 20 "Schede monografiche degli interventi".

|        |                              |  |  |
|--------|------------------------------|--|--|
| 13 PIP | Produttiva                   | Consumo di suolo agricolo irriguo, appartenente alla III classe di capacità d'uso                | Interferenza con la presenza di un canale demaniale e di un corso d'acqua privato                                  |
|        |                              | Sfrangiamento in area libera con conseguente intensificazione dei processi di crescita arteriale | Interferenza con formazioni arboreo-arbustive (Boscaglie pioniere d'invasione e Robinieto)                         |
|        |                              | ---  | Interferenza con la rete ecologica (art. 37 delle NTA)   |
| 14     | Commerciale (nuovo impianto) | Consumo di suolo agricolo irriguo, appartenente alla III classe di capacità d'uso                | Accostamento critico con la linea ferroviaria, risolvibile mediante la previsione di adeguate fasce di vegetazione |
|        |                              | Incremento dei processi di crescita arteriale  | ---  |
| 19     | Produttiva (nuovo impianto)  | ---  | Interferenza con la presenza del Fontanile Piscetta  |

Più nello dettaglio, con riferimento ad aspetti e temi di ordine ambientale e paesaggistico, si specifica quanto segue in merito alle aree residenziali di nuovo impianto nn. 1, 5, 8 e 9, all'area commerciale di nuovo impianto n. 3, all'area produttiva di nuovo impianto n. 13, all'area ricreativa di nuovo impianto n. 10 e alla viabilità.

#### **Aree residenziali di nuovo impianto nn. 1, 5, 8 e 9**

Le aree in oggetto presentano un'estensione territoriale piuttosto elevata, che appare sovradimensionata rispetto all'effettiva crescita demografica del Comune, sia in considerazione della presenza di aree residenziali individuate dallo strumento urbanistico vigente e non ancora attuate, sia in relazione alla previsione relativa alla ricollocazione di aree produttive attualmente localizzate in zone improprie (art. 24 delle NTA), che in caso di attuazione saranno destinate principalmente a residenza.

Per ciò che attiene alla localizzazione, l'area n. 1 in frazione Santa Croce comporta l'avanzamento del fronte edificato al di là della circonvallazione ovest, a discapito delle aree boschive che ammantano le ultime propaggini del sistema collinare e definiscono la naturale quinta scenica del capoluogo.

L'area n. 5, in frazione San Marco, insiste su un brano di paesaggio agrario residuo, che rappresenta una delle poche pause del tessuto edificato a carattere discontinuo sviluppatosi a nord del capoluogo. La sua attuazione, unitamente a quella dell'area n. 6, rischia di determinare la completa saturazione di tale ambito.

Le aree n. 8 e 9, localizzate a ridosso della Via Montale, configurando nuovi interventi in aree libere, incrementano invece i processi di crescita arteriale in un ambito connotato dalla presenza di un paesaggio a mosaico naturaliforme, dove è ancora leggibile la trama della passata organizzazione agraria del territorio. La formazione di un continuum edificato lungo la viabilità esistente determinerà, inoltre, l'interruzione della continuità ecologica nell'area compresa tra le fasce fluviali dei torrenti Agogna e Agogna Vecchia.

Complessivamente gli interventi sopra richiamati, oltre ad accrescere i processi di dispersione insediativa in atto sul territorio comunale, contribuiscono quindi ad incrementare i livelli di frammentazione ecologico-ambientale e paesaggistica, sia introducendo nuove barriere antropiche, sia accentuando la mancanza di un disegno

unitario e la frammentarietà visiva dell'insieme, che già allo stato di fatto è privo di una struttura figurativa percettivamente organica e riconoscibile.

Viste le criticità sopra illustrate, si chiede di approfondire le analisi a supporto delle aree proposte, rivalutandole in relazione alla portata delle loro ricadute ambientali e paesaggistiche.

In particolare in merito all'area n. 1, si chiede di valutare la possibilità di contenere l'intervento previsto mediante lo stralcio della porzione ad ovest della circonvallazione.

#### **Area commerciale di nuovo impianto n. 3**

La localizzazione di tale area determina lo sfrangiamento dell'edificato esistente in un contesto paesaggistico ancora abbastanza integro, connotato dalla presenza diffusa di formazioni lineari arboreo-arbustive e da macchie di vegetazione residua. La sua attuazione, che contribuirà a ampliare il fronte edificato lungo la strada statale 229, potrebbe dare adito a future espansioni verso le aree residuali libere, con conseguente ulteriore perdita di suolo.

Si rende pertanto necessaria un'attenta valutazione della scelta effettuata, anche in relazione all'effettiva necessità di una nuova area commerciale e a concrete manifestazioni d'interesse che ne giustificano la previsione.

#### **Area produttiva di nuovo impianto n. 13 (PIP in località Resiga)**

Il Piano prevede un incremento di superficie da destinare ad aree produttivo-artigianali pari a circa 25.472 mq, ai quali si aggiunge l'area a PIP di nuovo impianto in località Resiga di superficie pari a 196.523 mq, conseguente a un Accordo di Programma tra Comune e Provincia di Novara. La presenza delle due aree a PIP (località C.na Beatrice e Resiga) risponde all'esigenza di consentire l'accorpamento delle attività produttivo-artigianali in due ambiti specifici, rispettivamente a nord e a sud del concentrico, favorendo anche la ricollocazione delle attività attualmente locate in zona impropria.

Nonostante ciò, considerata l'entità degli interventi ipotizzati, si evidenzia la necessità di valutarli in funzione di specifiche manifestazioni d'interesse e tenendo conto, altresì, delle previsioni dei comuni limitrofi, al fine di individuare scelte di pianificazione coerenti con gli scenari di sviluppo industriale dell'ambito di area vasta in cui il Comune si inserisce.

L'area n. 13 (PIP Resiga), in particolare, è localizzata in adiacenza alla strada statale 229, in un ambito pressoché isolato ed esterno al margine dell'edificato esistente, connotato da caratteri ambientali e paesaggistici di pregio, oltre che da suoli agricoli a buona capacità d'uso (III classe).

L'attuazione di tale area determinerebbe l'ulteriore espansione, e quindi il rafforzamento, delle lottizzazioni a nastro lungo la statale citata, incrementando i processi di frammentazione ambientale a livello comunale. È utile osservare, a tale proposito, che le espansioni insediative a ridosso della SS n. 229, individuano complessivamente un consistente sistema di lottizzazioni, che rischia di determinare un impatto irreversibile sul contesto, soprattutto sotto il profilo ambientale. Gli ampliamenti previsti potrebbero infatti portare al consolidamento di una considerevole barriera lineare che, attraversando da nord a sud il territorio comunale, precluderebbe ogni possibilità di connessione trasversale tra le pendici boscate che si sviluppano a est e a ovest della piana centrale.

Inoltre, come indicato nella *Tabella di sintesi delle criticità* l'area in oggetto interferisce con formazioni boschive che sarebbe opportuno conservare e valorizzare.

A tal proposito l'Arpa – Dipartimento di Novara ha osservato che nonostante tale ecosistema possa apparire visivamente degradato, ha in realtà una potenziale valenza

naturalistica che se opportunamente valutata e valorizzata potrà contribuire a migliorare la funzionalità ecologica del territorio, mentre l'attuazione dell'area a PIP, nonostante le mitigazioni genericamente proposte, provocherà una profonda alterazione dell'ecosistema seminaturale tuttora esistente, pregiudicando, tra l'altro, il suo ruolo potenziale nella formazione di una rete ecologica locale a supporto di quella provinciale.

A supporto di tale affermazione, il personale dell'Agenzia, in data 21.08.2012, ha effettuato un sopralluogo finalizzato a verificare l'ecosistema boschivo e le specie arboreo-arbustive presenti nell'area di interesse. Si riporta di seguito un estratto del contributo relativo a tale sopralluogo.

**“Esiti del sopralluogo.**

L'accesso è localizzato presso il piazzale inerbito ricavato in corrispondenza della recinzione del metanodotto, ovvero una decina di metri dopo la rotonda della tangenziale in direzione Novara.

I due edifici posti al confine sud dell'area da urbanizzare sono della società “Forniture Elettriche Zero Uno”.

Gli ambiti boscati che si ritiene di aver attraversato ed oggetto del sopralluogo sono:

1155 (Robiniato) – corrispondente all'accesso e al primo tratto del sentiero SNAM

1153 (Boscaglia d'invasione sottotipo planiziale e collinare) – si nota la presenza di farnie

1159 (Robiniato variante con latifoglie mesofite)

1157 (Querco-carpineto della bassa pianura variante con Robinia)

1158 (Querco-carpineto della bassa pianura variante con Robinia) – fino al raggiungimento del Canale Borromeo e del vasto prato posto oltre

1289 (Robiniato variante con latifoglie mesofite)

Si sono georiferiti i siti:

075: (0459804, 5058014, altitudine m 163)

una decina di metri dopo la prima curva a sinistra del sentiero

076: (0459803, 5058011, altitudine m 163)

in corrispondenza della seconda curva del sentiero

077: (0459580, 5057797, altitudine m 304)

all'ingresso del grande prato dopo il Cavo Borromeo

Specie botaniche osservate:

noccioli, pioppi, biancospino, robinia, felci, fragola, rovi, farnia.

Nel sottosuolo è evidente la presenza di un metanodotto ben segnalato da paline gialle; lungo il sentiero sovrastante è stata eseguita di recente una pulizia resa evidente dal taglio di rami (la cui evidenza è visibile sugli alberi potati) e dal taglio di piante sul percorso, specialmente verso il Cavo Borromeo dove i ceppi denotano un'età di circa 30 anni per frassini e 30-50 per le robinie.

In prossimità del Cavo Borromeo sono evidenti alte alberature di frassino.

Perimetralmente al prato si osservano frassini, robinie, farnie.

Il rilevamento effettuato comprova l'analisi forestale allegata al Piano e pertanto conferma quanto già espresso in sede di Valutazione ovvero l'opportunità di conservare e valorizzare l'area boscata.”

Alla luce di quanto osservato, si ritiene pertanto necessario valutare l'effettiva necessità di tale previsione; in caso di effettiva esigenza dovranno essere vagliate alternative che diano priorità al riutilizzo di aree industriali esistenti e non più utilizzate e, soprattutto, all'attuazione del comparto previsto dallo strumento urbanistico vigente in località C.na

Beatrice, previa bonifica così come prevista dall'Amministrazione Comunale (par. *Bonifiche*).

#### **Area ricreativa di nuovo impianto n. 10**

Tale area, ubicata in località C.na Sorga, risulta completamente isolata e definisce un nuovo intervento privo di continuità con il tessuto esistente. Essa, inoltre, vista anche la sua attuale destinazione a seminativo, si integra a pieno nel paesaggio agrario che costituisce ambito di transizione tra l'insediamento diffuso del capoluogo e la matrice naturaliforme delle prime propaggini collinari.

Si chiede pertanto di rivalutare tale previsione, attraverso l'approfondimento delle analisi a supporto della scelta operata.

#### **Viabilità**

Il nuovo Piano contiene le previsioni di nuovi tracciati viari anche non di competenza comunale, quale il completamento del lotto 0 della tangenziale di Borgomanero, di cui peraltro – come confermato dall'Amministrazione comunale – non sono ancora stati approvati i progetti (ma che comunque, se inserite nel Piano Regolatore, comportano l'imposizione di vincoli urbanistici). In merito, in particolare, allo svincolo a quadrifoglio previsto per il completamento della tangenziale si osserva che tale intersezione potrebbe essere risolta a raso mediante rotonda, anche alla luce delle tipologie di intersezione utilizzate nei tratti della tangenziale di recente realizzazione da parte di SCR Piemonte; infatti la tipologia di strada (extraurbana di tipo C1) secondo la normativa vigente non richiede intersezioni a livelli sfalsati, che tra l'altro implicano una notevole occupazione di suolo.

Inoltre, si evidenzia che, i nuovi tratti di collegamento in frazione Santa Cristina (interventi n. 20 e 21) e in località Resiga (intervento n. 22), presentano alcuni elementi di criticità, in quanto interessano in parte aree boscate riconducibili alle tipologie forestali del Quercocarpinetto e del Robinieto (paragrafo *Biodiversità*).

Si chiede quindi di valutarne l'effettiva esigenza e si segnala che, in caso di conferma delle previsioni avanzate, dovranno essere puntualmente analizzati gli ambiti di interferenza tra i tracciati viari previsti e la vegetazione boschiva esistente, ricordando che:

- l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;
- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89 artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

Inoltre, considerata la possibilità di realizzare percorsi ciclopedonali, si evidenzia come tali

interventi, seppure volti a incrementare sistemi di mobilità alternativa e sostenibile, debbano essere attentamente valutati al fine di non determinare effetti ambientali significativi, in particolare rispetto all'interruzione della continuità ecologica già fortemente compromessa dall'attuale sviluppo urbanistico. Pertanto, è necessario individuare misure di compensazione ambientale da attuare in caso si verifichi la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva o l'interruzione della continuità ecologica a seguito della realizzazione di tali strutture.

Si ritengono inoltre critiche, visto il numero, la diffusione sul territorio e le consistenti superfici territoriali investite le aree a servizi così come indicate sulla cartografie allegate al Piano; se ne richiede pertanto un'adeguata revisione in un'ottica di complessiva consistente riduzione.

#### **4.2 Qualità dell'aria**

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (L.R.43/2000), il Comune di Borgomanero ricade in "Zona di Piano"; tale "zona" comprende le porzioni del territorio piemontese caratterizzate da una situazione in essere particolarmente critica rispetto ai valori limite fissati dall'Unione Europea e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002.

Considerata già critica la situazione relativa alla qualità dell'aria e considerati gli incrementi di traffico veicolare conseguenti all'individuazione di nuove aree residenziali, commerciali e produttive, risulta necessario prevedere idonee misure per limitare il congestionamento del traffico in determinate zone e ore del giorno.

#### **4.3 Risorse idriche**

Il reticolo idrografico dell'area è organizzato intorno all'asta del torrente Agogna, quindi la pianificazione regionale (Piano regionale di tutela delle acque, PTA) lo ha inserito nella relativa scheda monografica del PTA (AI 30 Agogna). Qui si riporta che in generale il livello di compromissione quantitativa della risorsa idrica superficiale è stimato alto, poiché il bacino per sue caratteristiche non è ricco di deflussi e risulta penalizzato da prelievi locali. Nei corsi d'acqua dell'area il rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità introdotti dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, e declinati nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), è determinato principalmente da aree urbane e attività produttive sia agricole che industriali.

Il torrente Agogna attraversa l'abitato di Borgomanero, dove è stato monitorato dal 2000 al 2008 nel sito denominato Guado di Cureggio, con risultati che hanno fatto attestare la qualità a livelli scadente-sufficiente data l'alterazione biologica riferita alla comunità di *macrobenthos* (IBE) e la concentrazione critica di parametri chimico fisici di origine fognaria. Oggi il tratto dell'Agogna di interesse comunale è monitorato più a valle, presso Fontaneto di Agogna, dove i risultati del triennio evidenziano in particolare una condizione inferiore al livello buono limitatamente alla fauna ittica, ma permangono presenze significative di *Escherichia coli* e azoto. Tra i fattori di rischio per la qualità delle acque, questo tratto di torrente presenta artificializzazioni, prelievi e scarichi urbani e produttivi. Il PTA e il PdG Po hanno individuato gli interventi significativi a carico del comparto fognario depurativo da porre in atto a salvaguardia delle risorse idriche superficiali.

Il torrente Sizzone è monitorato in Comune di Maggiora. Nasce dai due rami sorgentizi, il torrente Sizzone ed il torrente Sizzone di Vergano, che si congiungono nei pressi di Maggiora e sfocia nel torrente Agogna nei pressi di Fontaneto di Agogna, per una

lunghezza complessiva di 45 km. E' previsto il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico entro il 2015 quale obiettivo di stato di qualità delle acque. I risultati preliminari ottenuti nel triennio 2009-2011 indicano che il torrente è in condizione di stato ecologico (biologico e fisico chimico) buono e in stato chimico buono e per le sue ottimali condizioni è individuato a livello nazionale come potenziale sito di riferimento per la definizione di condizioni ecologiche indisturbate. Tra l'altro il torrente è destinato alla produzione di acqua potabile (destinazione funzionale ai sensi del D.Lgs 152/2006) in Comune di Gargallo e nell'alveo è stata segnalata la presenza del gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* tutelato ai sensi della direttiva europea 1992/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e fauna selvatiche.

Il torrente Sizzone di Vergano risulta invece a rischio di fallire gli obiettivi di qualità delle acque fissati al 2015 e per esso è stata prevista una deroga temporale che prevede il raggiungimento del buono stato ecologico entro il 2021.

Il torrente La Grua è monitorato in Comune di Borgomanero fin dal 2000. Benché fino al 2005 abbia presentato una qualità ai sensi del previgente 152/1999, oscillante tra il livello scadente e il pessimo, attualmente si attesta in stato di qualità buono sulla base del monitoraggio del triennio 2009-2011 effettuato con i parametri europei. Permangono però fattori di rischio per la qualità delle acque essenzialmente legati agli scarichi urbani (*Escherichia coli* e azoto).

Il Comune, come riportato nel RA, ha aderito al Contratto di fiume del torrente Agogna, che si propone di raggiungere obiettivi legati al miglioramento ambientale e della sicurezza idraulica in coerenza con gli usi della risorsa e la fruizione ambientale del corso d'acqua, nell'ottica di implementare lo sviluppo durevole dell'area. Il Comune ha sottoscritto il Protocollo d'intesa e ha partecipato alla stesura del relativo Piano d'azione, impegnandosi quindi ad agire coerentemente negli atti di pianificazione locale. Le previsioni contenute nel documento in esame devono essere perseguite nel rispetto degli obiettivi ambientali e tenuto conto delle strategie previste nella pianificazione per tutelare la qualità delle acque dei corsi idrici citati o promuoverne il recupero. In particolare si ricordano i contenuti della Relazione biennale sullo stato di attuazione del Piano di tutela delle acque che, con Ordine del giorno n. 379 del 29 settembre 2011, il Consiglio ha approvato, unitamente agli indirizzi generali e specifici in materia di risorse idriche regionali.

Considerato quanto sopra riportato, le azioni di Piano che potrebbero determinare, direttamente o indirettamente, effetti ambientali sul reticolo idrografico interessano le seguenti aree (Elaborato n. 20):

- area residenziale di nuovo impianto n. 1 e area turistico-ricettiva di nuovo impianto n. 4 rispetto al torrente Grua Vecchia;
- area residenziale di nuovo impianto n. 7 rispetto alla roggia Molinara;
- aree residenziali di nuovo impianto n. 8 e 9 rispetto alla fascia fluviale del torrente Agogna e ad un corso d'acqua privato;
- area ricreativa di espansione n. 10 rispetto al torrente Geola;
- area per servizi pubblici e di interesse pubblico n. 11 rispetto al fontanile Piscetta e a corsi d'acqua privati;
- area residenziale di nuovo impianto n. 12 rispetto a un corso d'acqua privato;
- area destinata a PIP in località Resiga n. 13 rispetto ad un canale demaniale e a un corso d'acqua privato;
- area produttiva di nuovo impianto n. 19 rispetto al fontanile Piscetta;
- nuova viabilità presso frazione Santa Cristina rispetto al torrente Geola;
- nuova viabilità di collegamento tra il concentrico e località Resiga rispetto al torrente

Agogna e alla roggia Siana.

Pertanto è necessario valutare l'effettiva esigenza di tali previsioni, considerando alternative volte al recupero dell'edificato esistente; nel caso le previsioni venissero confermate, è necessario prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale volte a limitare gli impatti sul reticolo idrografico superficiale.

Per quanto riguarda la presenza di fontanili sul territorio comunale, si valuta positivamente la scelta di inserire nelle NTA una norma relativa all'individuazione di una loro fascia di rispetto in coerenza con il PTP. L'art. 2.10 delle NTA al punto 3.7 prevede, infatti, che tutti i fontanili attivi e passibili di recupero - così come individuati dalle tavole di PTP e dalle schede della ricerca effettuata dall'Associazione Est Sesia - siano sottoposti a tutela per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso. Si rimarca, quindi, l'incoerenza delle previsioni n. 11 e 19 rispetto a tale norma in quanto le nuove aree previste interferiscono parzialmente con il fontanile Piscetta. Pertanto, al fine di garantire la reale attuazione della fascia di rispetto del fontanile, così come stabilito dalle NTA e dal PTP, è necessario valutare l'effettiva necessità di tali previsioni.

Relativamente alle superfici urbanizzate, in particolare le nuove aree produttive e commerciali previste dal Piano, è necessario sottolineare le criticità dovute all'incremento del grado di contaminazione delle acque pluviali di dilavamento conseguente all'aumento del traffico veicolare e di sostanze inquinanti depositate sulle superfici urbanizzate. Questo determina il contestuale peggioramento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici ricettori. Tale problematica, pertanto, deve essere affrontata in sede di pianificazione urbanistica, privilegiando la raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di apprezzabile contaminazione e il loro smaltimento in loco tramite sistemi di infiltrazione nel suolo, facendo riferimento al Regolamento 1/R del 20 febbraio 2006 "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

In merito alle acque sotterranee dai dati del Sistema Informativo Regionale Risorse Idriche risulta che le aree oggetto delle previsioni ricadono in parte nella classe di soggiacenza compresa tra 0 e 5 metri. A tal proposito, come previsto dalla Circolare 7/LAP, è stata definita la Carta Geoidrologica che fornisce anche informazioni circa le caratteristiche idrogeologiche della falda idrica libera. Si richiede che nelle NTA vengano riportate le limitazioni costruttive per le aree caratterizzate da una classe di soggiacenza compresa tra 0 e 5 metri (limitazioni e/o accorgimenti di tipo geotecnico, limitazioni della massima profondità di scavo, possibilità o meno di realizzare opere in sottoterraneo, le eventuali verifiche idrogeologiche da redigersi durante le fasi progettuali, ...).

Si sottolinea che la D.C.R. n. 287-20269 del 17 giugno 2003 e i regolamenti regionali 9/R 2002 e 12/R 2007 individuano, su tutto il territorio regionale piemontese, le aree vulnerabili da nitrati e da fitosanitari; parte del territorio comunale è individuato come area vulnerabile da prodotti fitosanitari (livello di vulnerabilità da medio-bassa), mentre aree contigue al torrente Agogna, risultano zone vulnerabili da nitrati.

Al fine di evitare il trasferimento di tali sostanze dall'acquifero superficiale a quello in pressione (profonda), contenente acque riservate prioritariamente al consumo umano, l'art. 2, comma 6 della L.R. 22/1996 per la tutela delle acque sotterranee, vieta la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra la falda in pressione (profonda) e la falda freatica. L'eventualità di comunicazione tra le falde ospitate nei due acquiferi potrà essere ridotta o resa nulla, per le opere in sottoterraneo delle nuove edificazioni destinate sia ad uso civile che produttivo, attenendosi alle indicazioni presenti nella carta della base

dell'acquifero superficiale allegata alla DGR n. 34-11524 del 3 giugno 2009 così come previsto dall'art. 37 del Piano di Tutela delle Acque. Nelle NTA dovranno pertanto essere previsti i riferimenti sia alle tipologie di fondazione più idonee, sia alla programmazione di qualsivoglia opera in sotterraneo al fine di evitare il superamento della base dell'acquifero superficiale.

L'area residenziale di nuovo impianto n. 9 (Elaborato n. 20), localizzata a Nord di C.na Prazzole, è adiacente a un pozzo. Le opere di presa dell'acquedotto sono normate dall'art. 5.4 delle NTA "Interventi sul suolo – Nelle fasce di rispetto delle opere di presa dell'acquedotto", con riferimento agli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88, modificato dall'art. 21 del D.L. n. 152/99. A tal proposito si evidenzia che la normativa deve fare riferimento al Regolamento regionale 15/2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". Inoltre è necessario verificare che la nuova previsione non sia in contrasto con l'attuale fascia di rispetto prevista per il pozzo sopra citato. In ogni caso si ricorda che l'eventuale revisione delle aree di salvaguardia, può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente come previsto dal Regolamento regionale 15/2006. Per quanto riguarda la presenza di impianti di depurazione, inoltre, dovrà essere assicurata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata a tali impianti secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque, in particolare rispetto alle aree produttive di nuovo impianto in località Resiga.

#### **4.4 Suolo**

##### ***Suolo come risorsa ecologico-ambientale***

In linea generale, come sinteticamente illustrato dalla tabella al punto 4.1 (criticità individuate dalle voci "*avanzamento del fronte edificato*", "*incremento dei processi di crescita arteriale*", "*sfrangiamento in area libera*"), alcune scelte localizzative operate dal Piano privilegiano ambiti di espansione che non risultano contigui al tessuto urbano esistente, accentuando i processi di dispersione in atto sul territorio.

Viste tali criticità, dovrà essere considerata con attenzione l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, al fine di non determinare il sovradimensionamento del Piano e di evitare, nel contempo, fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio abitativo, oltre che di interruzione della continuità ecologica. Pertanto è necessaria una valutazione delle previsioni ritenute più critiche in relazione sia all'attuale trend demografico del territorio, sia alla domanda posta dalla collettività. Tale valutazione dovrà altresì considerare le eventuali possibilità di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, oltre alle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate.

Più nel dettaglio, dall'esame del RA non emerge l'entità della superficie di suolo che sarà soggetta a trasformazioni urbanistiche e che avrebbe dovuto essere esplicitata al fine di valutare compiutamente gli impatti sulla componente suolo. Tuttavia, nell'ambito della Relazione Illustrativa vengono definite in termini dimensionali le seguenti aree di nuovo impianto (art. 25 delle NTA):

- aree residenziali: 310.121 mq;
- aree ad edilizia residenziale pubblica: 14.886 mq;
- aree produttive: 25.472 mq;
- aree commerciali: 106.789 mq;
- aree turistico-ricettive: 19.499 mq;

- aree direzionali: 10.843 mq;
- aree ricreative: 48.889 mq.

Da tali dati emerge che il totale della superficie di suolo libera trasformata è pari a 536.499 mq; a tale valore si aggiungono 196.523 mq relativi all'area PIP di nuovo impianto (area APEA in località Resiga), oltre alla superficie destinata a nuova viabilità e alle piste ciclabili. Non risulta, quindi, condivisibile l'affermazione riportata nel RA (par. 6.2.3) secondo cui *“relativamente agli obiettivi generali, specifici e alle azioni che l'Amministrazione intende porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi stessi, si specifica che non si evince un aumento significativo di consumo di suolo tranne per gli aumenti delle superfici delle aree a standard”*, dal momento che la superficie complessiva di suolo libero soggetta a trasformazione, in base ai dati della Relazione Illustrativa sopra riportati, è pari a 942.584 mq.

Pertanto, le ricadute del nuovo Piano sulla componente suolo risultano sottostimate e, ad una prima stima, appaiono ampiamente superiori alla soglia fissata dall'art. 31 del nuovo PTR.

A tale proposito, si evidenzia che già nel 2008 le superfici di suolo consumate ammontavano al 24,7% del territorio comunale, a fronte di una media provinciale del 12,4% e di una media regionale del 7,2% (fonte “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”).

#### **Suolo agricolo di pregio**

L'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), ha evidenziato che il territorio del Comune di Borgomanero è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano in II, III e IV classe di capacità d'uso. Il confronto con le informazioni relative alle infrastrutture irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina [http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi\\_web/](http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/)) ha altresì rilevato la presenza di ampie superfici agricole irrigue: in alcuni casi l'attività irrigua è gestita direttamente dalle singole aziende agricole, in altri casi (ambito sud del territorio comunale) è invece oggetto di gestione consortile, in particolare si segnala l'Associazione Irrigazione Est Sesia.

Nello specifico, si rileva che tutte le espansioni urbanistiche di nuova previsione ricadono su suoli di II, III e IV classe di capacità d'uso e, almeno in parte, su terreni agricoli irrigui anche serviti da infrastrutture consortili.

In termini di consumo di suolo, la principale criticità insita nelle previsioni del nuovo PRGC consiste, quindi, nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (residenziale, produttivo, servizi, ...) nell'ambito di terreni agricoli a elevata capacità d'uso del suolo.

Il consumo di tali terreni costituisce un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risulta non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla I e II classe di capacità d'uso, evidenziava che *"le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli"*.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in III classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in I classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale (il comune di Borgomanero ricade in quest'ultima casistica).

Più nel dettaglio il RA non contiene informazioni riferite al consumo di suolo, in particolare per ciò che concerne le relazioni di tale processo con la capacità d'uso, ed emerge, altresì, la mancanza di dati finalizzati a descrivere in maniera adeguata il comparto agricolo (ad esempio n. di aziende, n. di occupati, colture prevalenti, tipologia delle aziende, ...). Mancano, di conseguenza, anche i necessari approfondimenti relativi agli impatti dovuti alle nuove previsioni sul comparto agricolo, ovvero dati che permettano la quantificazione delle perdite di produzione agricola e del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione), delle interferenze con la viabilità rurale o il reticolo irriguo, ...

Mancando le informazioni e le analisi sopraccitate anche le compensazioni proposte nel RA non contengono indicazioni circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite di produzione agricola derivanti dall'attuazione delle previsioni di piano.

Si evidenzia, inoltre, che anche le previsioni localizzate in ambiti agricoli attualmente interclusi (aree residenziali n. 5 e 6), dovranno essere oggetto di specifiche attenzioni.

Infatti, il suolo agricolo, pur se non effettivamente coltivato e intercluso nel centro abitato, può ricoprire un ruolo molto importante a favore della tutela e della promozione della biodiversità, che invece rischia di essere compromessa dall'espansione urbanistica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, viste le superfici interessate dalle nuove espansioni residenziali, produttive e a servizi, la cui quantificazione risulta essere superiore a quanto fissato dalle direttive dell'art. 31 del PTR, e vista la tipologia degli interventi previsti che risulta essere in contrasto con le direttive dell'art. 26 del PTR, per quanto riguarda la componente agricola, e in particolare il suolo agricolo di pregio, gli interventi previsti dal nuovo PRGC non possono essere considerati ambientalmente sostenibili e compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione del territorio rurale fissati a livello regionale.

Tale valutazione potrà cambiare qualora vengano riviste le previsioni di espansione dell'edificato in misura tale da rientrare entro i limiti fissati dall'art. 31 del PTR.

#### 4.5 Biodiversità

Le previsioni di Piano, per quanto riguarda la componente flogistico-vegetazionale, andranno ad interessare in prevalenza superfici attualmente destinate all'agricoltura o intercluse nel contesto urbanizzato. Le maggiori criticità rispetto alle cenosi arboreo-arbustive concernono le seguenti aree (con riferimento all'Elaborato n. 20):

- area residenziale di nuovo impianto n. 1 (località S. Croce), area residenziale di nuovo impianto n. 12 (frazione S. Cristina) e area commerciale di nuovo impianto n. 3 (C.na Beatrice), che risultano adiacenti o localizzate in ambiti caratterizzati da cenosi arboree riconducibili al Robinieto;
- area a PIP e area commerciale di nuovo impianto (località Resiga), che interessano formazioni arboreo-arbustive riconducibili alle tipologie forestali Boscaglie pioniere d'invasione e Robinieto;
- nuova viabilità di collegamento tra Borgomanero e la località Resiga (intervento n. 22), che interferisce con formazioni arboreo-arbustive riconducibili alle tipologie forestali del Quercocarpineto (habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE) e del Robinieto;
- nuova viabilità presso la frazione Santa Cristina (interventi n. 20 e 21), che interferisce con formazioni arboreo-arbustive riconducibili alla tipologia forestale del Robinieto.

Pertanto tali previsioni dovranno essere attentamente valutate, individuando alternative volte al recupero dell'edificato esistente e, nel caso venissero confermate, dovranno essere individuate idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, in particolare rispetto agli interventi che interferiscono con formazioni forestali riconducibili al Quercocarpineto.

Inoltre si evidenzia che è necessario modificare gli artt. 27 (Area normativa Ambiti boscati) e 30 (Area normativa Attività agraria) delle NTA, sostituendo l'indicazione relativa al Regolamento 4/R del 2010 in quanto abrogato dal Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R".

In merito agli aspetti faunistici, il RA fornisce un'analisi della fauna potenziale presente sul territorio comunale; inoltre le NTA (art. 37 – Rete ecologica) e la cartografia di Piano, così come disposto dall'art. 2.8 delle NTA del PTP, recepiscono la Rete ecologica, in corrispondenza della quale sono vietate nuove edificazioni fatte salve le aree normative consolidate, i nuclei di antico impianto e i nuclei cascinali per i quali è consentito l'ampliamento delle preesistenze e il completamento urbanistico. Tale impostazione della norma se da un lato consente la conservazione della Rete ecologica, dall'altro potrebbe determinare il rischio di interruzione della stessa a causa della possibilità di ampliamento delle preesistenze e il completamento urbanistico nelle suddette aree. Pertanto, è necessario rivedere la norma garantendo l'inedificabilità di tutte le aree ricadenti all'interno della Rete ecologica e prevedere interventi di compensazione ambientale volti alla sua implementazione al fine di garantirne la funzionalità. Inoltre, rispetto alle nuove previsioni di Piano, che attualmente risultano in contrasto con la rete ecologica e che è necessario rivedere al fine di garantire il rispetto dell'art. 37 delle NTA, si segnalano le seguenti incongruenze:

- viabilità in progetto in località S. Croce, che interferisce parzialmente con la fascia di

- rispetto della Rete ecologica relativa al torrente Grua Vecchia;
- PIP in località Resiga, che interferisce parzialmente con la fascia di rispetto della Rete ecologica relativa al canale Borromeo;
- nuova viabilità presso frazione Santa Cristina, che interferisce parzialmente con la fascia di rispetto della Rete ecologica individuata sulla tav. P1.17.

#### **4.6 Rifiuti**

La tematica rifiuti, come già sottolineato in fase di specificazione, non viene trattata all'interno del RA. In base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2011, nel comune di Borgomanero risulta una produzione totale di rifiuti pari a 10.766 t con una produzione pro-capite di 509 Kg/ab, e una raccolta differenziata pari al 56,8%, al di sotto di quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006. Tale decreto stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, l'art. 13 della L.R. 24/02 prevede, inoltre, che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun comune. Considerate le previsioni di Piano è necessario, al fine del raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, valutare l'incremento della produzione di rifiuti urbani e adeguare il sistema integrato di raccolta differenziata al fine di renderlo idoneo sia a soddisfare le nuove esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale. Si segnala, a tal fine, la necessità di individuare, nelle aree di nuova espansione residenziale e produttiva, criteri atti a garantire la localizzazione dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio, funzionale ad una efficiente organizzazione del sistema di raccolta.

Inoltre, l'ulteriore espansione delle aree produttive e commerciali determinerà un incremento di produzione di rifiuti speciali (così come definiti dal c. 3, art. 184 del D.Lgs 152/2006). Si sottolinea, pertanto, che la gestione di questa tipologia di rifiuti deve fare riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti, in particolare al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da attività produttive, commerciali e di servizi.

#### **4.7 Elettromagnetismo**

Rispetto alla presenza di elettrodotti sul territorio comunale, si prende atto che nelle cartografie di Piano (Elaborati A.5.1 e A.5.2), è stato riportato il relativo tracciato. A tal proposito si evidenzia che l'art. 12 delle NTA "Norme per le aree in prossimità delle linee ad alta tensione" deve essere conformato alla normativa vigente in materia. In particolare si ricorda che le costruzioni da effettuare in prossimità di impianti di produzione, distribuzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica di MT, AT ed AAT (a bassa frequenza), dovranno rispettare le fasce di rispetto, le distanze di prima approssimazione (DPA) e le aree di prima approssimazione calcolate con la metodologia di cui al DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" indicate nel presente piano. In assenza di tale dato, il/i gestore/i fornirà/anno al richiedente le distanze da rispettare.

Tali distanze devono essere compatibili con quanto previsto dal DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Inoltre si suggerisce di inserire una norma relativa alle installazioni delle alte frequenze (impianti RTV, SRB - stazioni radio base, ...). Gli interventi da effettuare per installare gli

impianti ad alta frequenza devono essere sempre compatibili con quanto previsto dalla normativa statale e regionale, in ambito di iter autorizzativo e di limiti di esposizione. Per i siti di installazione i gestori devono tener conto di quanto indicato dal competente Comune all'interno dello specifico Regolamento Comunale.”

#### **4.8 Impianti produttivi RIR e aree produttive**

Seppure sul territorio comunale non risultino aziende a rischio ai sensi dei D.Lgs. 334/99 e 238/2005 e considerata la presenza di un'attività “Sottosoglia Seveso” (attività che prevede la detenzione o l'impiego di sostanze e/o preparati pericolosi definiti dall'Allegato 1, Parti 1 e 2, in quantità pari o superiori al 20% delle soglie relative all'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.), al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone, è necessario che l'Amministrazione comunale valuti l'inserimento di una norma a tutela della compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio. A tal proposito si ricorda che in data 26 luglio 2010 è stata approvata la DGR n. 17-377 “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale”, alla quale si deve fare riferimento nella pianificazione urbanistica.

#### **4.9 Bonifiche**

In merito all'art 11 delle NTA (Valutazione di salubrità dei suoli già utilizzati), si ricorda che l'art. 6 della L.R. 42/2000 prevede la necessità di verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse. Il riutilizzo a fini residenziali o la rioccupazione di tali aree risultano quindi vincolati all'eventuale bonifica. In fase di dismissione di attività produttive preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 242 del D.Lgs 152/2006). Si richiede quindi di integrare le NTA con la normativa sopra citata.

Considerata la conferma del PIP e la previsione relativa a un'area di nuovo impianto commerciale in località Cascina Beatrice (intervento n. 3 – Elaborato n. 20), si prende atto di quanto riportato in Relazione illustrativa nella quale si dichiara che “Prima di procedere all'edificazione sulle aree interessate, occorre preventivamente dare esecuzione al progetto operativo degli interventi di messa in sicurezza permanente così come approvati dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta n. 26 del 23/02/2009 poiché l'ambito di intervento risulta inquinato”. Si ritiene pertanto indispensabile, a prescindere dall'eventuale attuazione della previsione, di procedere agli interventi di bonifica così come approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/02/2009.

#### **4.10 Attività estrattive**

Il nuovo PRGC individua nella porzione Nord-Ovest del territorio comunale un'estesa area destinata ad attività estrattive (art. 31 delle NTA), localizzata nell'ambito dichiarato di notevole interesse pubblico dell'Alta Valle del Sizzone, il cui rinnovo della concessione mineraria è attualmente sottoposto a procedura di VIA. Seppure le NTA prevedano tra gli obiettivi il ripristino ambientale, è opportuno individuare specifici indicatori di monitoraggio al fine di valutare nel tempo l'effettiva attuazione degli interventi di ripristino ambientale.

#### **4.11 Paesaggio**

Nel complesso il territorio del comune di Borgomanero risulta caratterizzato da una netta dicotomia di paesaggi, che si manifesta nella altrettanto netta contrapposizione tra un sistema ambientale stabile e dotato di buoni livelli di biodiversità (sistema collinare) e un sistema ambientale più fragile (sistema della piana), dove l'intervento dell'uomo, che risulta

particolarmente intenso, ha generato veri e propri detrattori della qualità formale e funzionale complessiva del paesaggio.

Gli obiettivi generali della Variante prevedono, tra l'altro, "la riqualificazione e il miglioramento dell'ambiente urbano" e "la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale", che dovrebbero trovare attuazione mediante la "salvaguardia del patrimonio edilizio esistente", il "riordino urbanistico", la "salvaguardia del patrimonio paesaggistico comunale e storico/architettonico", il "corretto utilizzo dei suoli agricoli", la "tutela dei corsi d'acqua e delle aree di pertinenza fluviale" e la "valorizzazione e la tutela del territorio".

Rispetto a tale sistema di obiettivi, alcune previsioni sollevano criticità sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi e rischiano di compromettere il delicato equilibrio tra le nuove previsioni di piano, la struttura urbana consolidata, l'assetto geomorfologico e il sistema ambientale del territorio comunale; equilibrio che dovrebbe costituire la linea strategica fondamentale del piano.

Nel confermare le analisi sviluppate al paragrafo 4.1 "*Sintesi puntuale delle criticità*", al fine di non pregiudicare ulteriormente la struttura e la leggibilità del tessuto insediativo comunale, nonché per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dal Piano rispetto ai caratteri paesaggistici locali, si suggerisce di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi, nell'ambito dell'apparato normativo:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi complessi edilizi e delle aree di pertinenza, tipologia aggregativa, orientamento, allineamenti o arretramenti, rapporto con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporto con la morfologia del luogo, rapporto con le aree limitrofe, ...);
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, tipologia delle coperture, tipologia delle bucatore, partiture e rifiniture delle facciate, presenza di sporti e rientranze);
- caratteri tradizionali che hanno contribuito a definire l'archetipo locale, conferendo al modello insediativo di matrice storica un'identità omogenea e chiaramente riconoscibile (tipologie di serramenti, delle ringhiere, dei parapetti e delle inferriate, disegno delle gronde, presenza di elementi decorativi ricorrenti, materiali costruttivi e in particolare l'uso della beola, scelta dei colori, ...);
- disegno del verde. In linea generale le NTA dovranno prevedere che le fasi di edificazione si sviluppino contestualmente a quelle di progettazione e realizzazione del verde. Più nello specifico, il disegno del verde dovrà costituire l'occasione per realizzare elementi di mitigazione nelle aree dell'espansione recente, connotate da elementi di discontinuità morfologica e stilistica rispetto al tessuto urbanizzato di matrice storica;

Rispetto ai punti precedenti possono costituire un utile riferimento gli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia* e gli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*, approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010. Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Con specifico riferimento alle aree produttive si rimanda, inoltre, alle *Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate*, adottate con D.G.R. n. 30-11858 del 28 luglio 2009.

Tali indirizzi, che sarebbe opportuno recepire nell'apparato normativo del Piano, potranno costituire un utile riferimento per la definizione dettagliata di criteri volti a garantire un'elevata qualità tipologica e morfologica dei nuovi insediamenti, oltre a un corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

Infine per migliorare la qualità architettonica e paesaggistica degli ambiti di intervento, si suggerisce di valutare la possibilità di integrare nel progetto anche soluzioni quali tetti e pareti verdi, volte all'inverdimento di tipo estensivo.

Entrambe tali categorie di verde, infatti, svolgono importanti funzioni ambientali e bioclimatiche (incremento della biodiversità urbana, isolamento termico, controllo dei flussi energetici tra ambiente esterno ed interno, fissaggio delle polveri, assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche, ...), che consentono di "naturalizzare" ambiti a rilevante antropizzazione.

#### **4.12 Attività commerciali**

In merito alle attività commerciali, considerata la specificità dei temi trattati, si riporta integralmente il contributo espresso dal Settore *Programmazione del settore terziario commerciale*.

In data 03.01.2012 è pervenuta a questo Settore, da parte del Comune di Borgomanero, la DCC n. 85 del 28.11.2011 di criteri di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98. In seguito alle osservazioni inviate da questo Settore, con richiesta di chiarimenti, è pervenuta in data 01.03.2012 dal Comune di Borgomanero la nota del 21.02.2012 di chiarimenti. Questo Settore ha provveduto a inviare in data 12.03.2012 una nota di presa d'atto in merito, trasmessa per conoscenza anche a codesta Direzione.

Con la DCC citata il Comune ha riconosciuto le seguenti zone di insediamento commerciale: un addensamento A1, due addensamenti A3, tre addensamenti A4, due localizzazioni L1 e due localizzazioni L2.

È stata consentita la possibilità di riconoscere localizzazioni L1 in sede di istruttoria delle istanze di apertura, di variazione della superficie o di settore merceologico e di trasferimento di esercizi commerciali.

Risultando assolto da parte del Comune l'adempimento di cui al punto precedente, si provvede ad esprimere il parere sul PRGC in oggetto. Il presente parere tiene conto della nota di presa d'atto alla DCC di criteri trasmessa al Comune.

Il Comune di Borgomanero è inserito tra i comuni polo della rete primaria con una popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Dall'esame delle tavole di PRGC, in sede di riunione di OTR in data 04.04.2013, è risultato che le perimetrazioni di addensamenti e localizzazioni commerciali riportate nelle tavole di PRGC, in particolare nella tav. P.7, corrispondono a quelle approvate con la citata DCC n. 85 del 28.11.2011.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) della DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" è da attribuirsi all'intero ambito urbanizzato, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso. Il rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali è disciplinato dai criteri di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98 e dalla DCR 563-13414 del 29.10.99, come da ultimo modificata dalla DCR 191-43016 del 20.11.2012. Si

rammenta che la destinazione d'uso commerciale abilita alla realizzazione di medie e grandi strutture di vendita solo nell'ambito di addensamenti e localizzazioni commerciali definite ai sensi degli artt. 13, 14 e 30 della DCR 563-13414/99 e s.m.i. Sono compresi nella destinazione d'uso commerciale al dettaglio di cui all'art. 26 L.R. 56/77 e s.m.i. i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie al servizio della persona.

Si richiede lo stralcio dalle NTA del PRGC della tabella di compatibilità di cui all'art. 17 della DCR citata, in quanto pertinente esclusivamente i citati criteri di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/98. La tabella potrà essere sostituita da un semplice richiamo dei contenuti della citata DCC n. 85 del 28.11.2011.

Si segnala al Comune che in data 20.11.2012 è stata approvata la DCR 191-43016 di modifica della DCR 563-13414 del 29.10.99.

## 5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e le valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Borgomanero, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del nuovo PRGC potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni alla Piano alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, ***“l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione”***.

Tale fase di revisione, che come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.

visto: il Direttore  
*ing. Livio Dezzani*

Il Responsabile dell'Organo Tecnico  
regionale per la VAS  
Il Dirigente  
*arch. Margherita Bianco*

Il referente:  
arch. Francesca Finotto